



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione Fallimentare

Il Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare, nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Angela Coluccio Presidente

Dott. Fabio Miccio Giudice

Dott.ssa Caterina Bordo Giudice rel.

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei procedimenti riuniti ex artt. 6 e ss. Regio Decreto n. 267/42 iscritti ai nn. 812, 1320 e 1321 del Registro Generale Pre-fallimentare dell'anno 2022

TRA

RICORRENTE

E

RICORRENTE

NONCHE'

RICORRENTE

E**RESISTENTE****FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato il 10/5/2022 ha chiesto dichiararsi il fallimento di
in liquidazione e del socio illimitatamente
responsabile

Con ricorsi depositati innanzi al Tribunale di Macerata anche e hanno
chiesto dichiararsi il fallimento di in
liquidazione e del socio illimitatamente responsabile

Si è costituita innanzi al Tribunale di Macerata la
in liquidazione, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Macerata per
avere trasferito la propria sede in "sin dal 17.06.2019" e "contesta[ndo] ... gli importi vantati
dai due lavoratori poichè ... privi dei necessari requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità".

Dichiarata dal Tribunale di Macerata la propria incompetenza per territorio, disposta la trasmissione
degli atti al Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 9 bis l.f., riuniti i ricorsi con provvedimenti del
4/8/2022, costituitasi innanzi a questo Ufficio la

in liquidazione, eccependo il carattere fittizio del trasferimento della sede legale e la
mancanza di un "titolo" per i ricorrenti e il giudizio viene all'esame del Collegio.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di "incompetenza" per territorio sollevata da
in liquidazione in virtù dell'asserito carattere
fittizio del trasferimento della sede legale in

Al riguardo occorre rammentare che ai sensi dell'art. 9 l.f. la competenza a provvedere in ordine all'istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, da presumersi coincidente, fino a prova contraria, con la sua sede legale.

La sede principale dell'impresa si identifica infatti con quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito e coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta (vedi Cass. civile, sez. un., n. 15872/13); la presunzione di coincidenza fra sede legale e sede effettiva può dunque essere superata solo nel caso in cui si dimostri che nella sede legale non è stato posto in essere alcun atto di gestione o decisione effettiva per la vita dell'impresa; ciò significa che la presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale dell'impresa non può dirsi superata in caso di mera presenza di uffici, personale, stabilimenti o sedi secondarie in una località diversa dalla sede legale, anche quando agli stessi siano riferibili rilevanti impegni negoziali ed economici, ove, tuttavia, non risulti una netta preminenza di dette iniziative fuori sede rispetto al complesso delle attività imprenditoriali; e, parimenti, non valgono ai fini del superamento della medesima presunzione né la stipulazione in altro luogo di contratti di locazione, fornitura dell'energia elettrica e del servizio telefonico, trattandosi di attività preparatorie e interne, come tali inidonee ad evidenziare il trasferimento di sede, né la riunione in altro luogo dell'assemblea dei soci o del consiglio di amministrazione, atteso che la circostanza non è sufficiente per integrare il trasferimento del centro direzionale, organizzativo e amministrativo dell'impresa.

Ne consegue che nel caso di specie a nulla rilevano “le utenze del gas e dell'energia elettrica”, i “Libr[i] Unic[i] Lavoro” che peraltro dall'anno 2020 riportano quale sede della società quella sita in _____, alla _____, il “dettaglio del cassetto previdenziale” e il “dettaglio PAT”, mentre è scarsamente significativo il solo dato della esistenza di un conto corrente aperto in _____ presso la banca _____.

L'eccezione di “incompetenza” non merita pertanto accoglimento.

Ciò premesso, ricorrono i presupposti e le condizioni per la dichiarazione di fallimento della società di cui in epigrafe.

Ed invero sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 9 Regio decreto n. 267/42, atteso che la sede della società resistente trovasi in _____ alla _____, comune posto all'interno del relativo circondario.

La debitrice deve essere considerata un imprenditore commerciale e come tale assoggettabile al fallimento in quanto si è accertato che l'attività esercitata ha ad oggetto la gestione di ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, rosticcerie, alberghi, affittacamere, pensionati, case di riposo, bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, birrerie e enoteche, sicché essa risulta tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. e rientra, pertanto, nella previsione normativa di cui all'art. 1 l.f..

Va poi evidenziato che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 7 settembre 2007 (c.d. "Decreto Correttivo"), grava sul soggetto il cui fallimento sia richiesto provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicato all'art 1, co. 2 l.f., laddove tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto.

I crediti azionati dai ricorrenti, oggetto di decreti ingiuntivi provvisoriamente e definitivamente esecutivi, sono complessivamente pari ad oltre € 72.000,00, con la conseguenza che l'impresa risulta avere un indebitamento superiore alla previsione di cui all'art. 15, ultimo comma, l.f..

Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in punto di diritto che, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudicante, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.f., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.

A ciò va aggiunto che tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso (cfr. ex multis Cass. civile nn. 9574/17 e 25167/16).

Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione agli atti emerge come la

_____ sia stata posta in liquidazione in data 3/4/2020, mentre non sussiste agli atti alcuna evidenza documentale dell'esistenza di beni immobili e/o mobili nella titolarità della società resistente, con la conseguenza che deve ritenersi superato in negativo il rapporto tra l'attivo e il passivo.

Va, quindi, dichiarato il fallimento di

_____ in liquidazione e di _____ quale socia illimitatamente responsabile, ai sensi dell'art. 147 l.f..

P.Q.M.

letti gli artt. 1, 5 e 16 l.f.,

DICHIARA

il fallimento di _____ in liquidazione (C.F.

_____), con sede in _____ alla _____ ;

il fallimento della socia _____ (C.F. _____);

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa _____ ;

NOMINA

Curatore del fallimento l'avv. _____

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, ove tale adempimento non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 14 l.f.;

STABILISCE

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato all'udienza del 18/6/2024 ore 10.45;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione;

DISPONE

che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 17 l.f..

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20/3/2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente